

Audizione Commissione XII (Affari sociali) della Camera dei Deputati

Esame della proposta di legge C. 491 Massimo Enrico Baroni, recante "Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie"

10 ottobre 2018

In premessa va sottolineato che FIMMG è assolutamente favorevole affinché i rapporti tra medici e aziende fornitrici di beni e servizi sanitari si realizzino nella massima trasparenza e correttezza, nel rispetto delle norme e dell'etica.

FIMMG è tuttavia preoccupata che provvedimenti legislativi che interessano questa materia, se non ben calibrati e gestiti sia nel merito che nel metodo possano minare ingiustificatamente la credibilità morale e professionale dei medici. Per quanto riguarda in particolare la medicina generale, lo stereotipo del medico "comparagista" da diversi decenni non esiste più. Ne è prova ad esempio l'ultima grande inchiesta promossa nel 2004 dall'allora procuratore capo di Verona Papalia che vide denunciati 4713 medici di cui 2759 medici di medicina generale, conclusosi nel 2009 con 3100 archiviazioni, 556 assoluzioni, 142 assoluzioni in cassazione perché il fatto non sussiste, 6 condanne a sanzioni pecuniarie tra i 300 e gli 800 euro e 1 patteggiamento.

Attualmente l'assoluta correttezza prescrittiva dei medici di medicina generale è certificata dall'uso decisamente limitato della dizione "non sostituibile" sulle ricette emesse da ogni singolo medico che, solo se apposta, consentirebbe di indicare in maniera perentoria il nome e la marca del farmaco prescritto. Inoltre i farmaci di ultima generazione, a maggior impatto economico, soggetti o meno a piano terapeutico, sono acquistati attraverso bandi pubblici dalle aziende sanitarie o regionali e distribuiti dalle stesse; pertanto, per quanto prescritti dal



medico di medicina generale, anche in questo caso non è permessa allo stesso la discrezionalità rispetto alla casa farmaceutica produttrice.

Molta preoccupazione desta invece l'articolo 4 comma 1 della proposta di legge che combinato con l'articolo 2 comma 1 lettera a) e b) prefigura un'esposizione del patrimonio privato dei singoli medici indipendentemente dai rapporti con le imprese produttrici. Infatti nella definizione ampia che si ha di impresa produttrice, ogni investimento di un operatore della salute (es: industria tessile che fornisce lenzuola all'ospedale; industria informatica che fornisce i PC ad un'ASL) diventa potenzialmente soggetto alla pubblicazione dello stesso in liste ad accesso libero, compromettendo notevolmente qualunque tutela della privacy.